



Roberto Pesaresi

Il ruolo del giudice, fra indipendenza e responsabilità Cronaca di un incontro di studi

Nell'ambito della 'Settimana Europea', ciclo di seminari su varie tematiche giuridiche, sociali ed economiche che ormai da vari anni la «LUM», «Libera Università Mediterranea Jean Monnet» organizza in occasione dell'anniversario della «dichiarazione Schuman», si è svolto a Bari nella mattinata di giovedì 7 maggio 2009 un convegno su «Il ruolo del giudice, fra indipendenza e responsabilità. Linee storiche e prospettive attuali». All'incontro di studio, tenutosi per iniziativa del professor Salvo Randazzo, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto romano presso l'ateneo pugliese, sono intervenuti i professori Francesca Lamberti, Cosimo Cascione e Andrea Panzarola.

La relazione della professoressa Lamberti (*La responsabilità del giudice nel processo civile romano: profili, problemi, linee evolutive*) ha affrontato le varie forme di responsabilità del giudice nell'esperienza giuridica romana, dalle origini alla *cognitio extra ordinem*. La studiosa, dopo aver tracciato un quadro dettagliato dello stato del dibattito dottrinario e dei numerosi nodi problematici che lo caratterizzano, si è soffermata sull'analisi delle fonti. Anzitutto ha rivolto la sua attenzione al sistema decemvirale la cui ricostruzione è resa assai ardua dallo stato lacunoso e frammentario delle fonti. Di più ampia documentazione si dispone per il diritto classico, in cui la responsabilità del giudice è, com'è noto, riconducibile essenzialmente al '*litem sua facere*' (D. 5.1.15.1, Ulp. 21 *ad ed.*, e Gai., *inst.* 4.52), sanzionato dal pretore con un'*actio in aequum concepta* contro il giudice parziale. Approfonditi rilievi la studiosa, tra le maggiori esperte in questo campo, ha poi dedicato ad una clausola della *lex Irmitana* (C. 91), che, nel riferirsi all'istituto, tratta del vizio di procedura indicato con l'espressione '*neque dies diffissus neque indicatum fuerit*'. Il testo ha alimentato divergenti interpretazioni, essendo dibattuta in dottrina la limitazione o meno dell'illecito ai soli vizi di procedura. Infine la relattrice ha posto a confronto tre complessi passi (*Iust. inst.* 4.5.pr., D. 44.7.5.4, Gaius 3 *aur.*, e D. 50.13.6, Gaius 3 *aur.*) e attraverso la loro esegesi è giunta a evidenziare come, mentre nel processo formulare la responsabilità del giudicante era limitata a vizi di tipo procedurale, nella *cognitio extra ordinem* si assiste – come riflesso del mutato contesto storico politico e costituzionale e di una visione più «burocratica» del ruolo del giudice – ad un progressivo ampliamento delle fattispecie di responsabilità, nella cui elaborazione teorica un ruolo centrale è affidato all'elemento soggettivo del dolo del giudicante.

Di ampio respiro è stata la relazione del professor Cascione (*'Officium iudicis'. Deontologia, poteri, doveri e responsabilità del giudice tra modelli storici e attualità*). Lo studioso, particolarmente attento a delineare raffronti tra l'esperienza antica e quella moderna, ha preso spunto dal rapporto tra norme giuridiche e norme non giuridiche, queste ultime intese come precipitato di comportamenti sociali rispondenti a valori etici largamente condivisi in seno a una società, considerata in un determinato momento storico. In questo contesto, a parere dello studioso, la crisi che attraversa molti ordinamenti moderni (e tra questi anche il sistema italiano di amministrazione della giustizia) discende da un «estraniamento» rispetto alle regole non giuridiche. Dunque la crisi della giustizia viene vista come conseguenza di una più generale crisi di valori che affliggerebbe la società contemporanea. Volgendo lo sguardo al mondo romano, lo studioso si è soffermato sul sistema della *fides*, che, nelle sue

poliedriche applicazioni, avrebbe rappresentato un vero e proprio sistema operante, prima ancora che in ambito propriamente giuridico, a livello sociale, tanto da coagulare un complesso di valori alla base della codificazione di regole e canoni di comportamento rilevanti sul piano dell'*officium iudicis*.

Dei problemi della responsabilità del giudice in una prospettiva di diritto positivo si è approfonditamente occupato il professor Andrea Panzarola (*La responsabilità del giudice tra storia ed attualità*). Lo studioso, docente di Diritto processuale civile, dopo un ampio *excursus* storico denso di riferimenti, in particolare, all'ordinamento prussiano dell'età di Federico II, alla disciplina seguita nel codice napoleonico del 1806 e infine a quella del codice di procedura civile italiana del 1940, si è occupato del regime giuridico della responsabilità del giudice alla luce della l. 13 aprile 1988 n. 117, approvata, com'è noto, a seguito dell'abrogazione per via referendaria degli artt. 55 e 56 c.p.c. Nel sistema introdotto da questa legge, i limiti alla responsabilità dei giudici investono direttamente lo Stato. La nuova disciplina prevede infatti esclusivamente un'azione diretta nei confronti dello Stato per il risarcimento di un danno ingiusto conseguente a un comportamento del magistrato posto in essere con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, con l'esclusione dell'attività di interpretazione del diritto e di quella di valutazione delle prove. In caso di accoglimento dell'azione, lo Stato, dichiarato responsabile e condannato al risarcimento, può esercitare entro un anno l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. I limiti assai ristretti che caratterizzano la disciplina introdotta dalla legge n. 117 sono peraltro stati rimessi in discussione da un recente orientamento della giurisprudenza comunitaria (C.Giust. UE 13 giugno 2006) che ha escluso, sia pur con riferimento alle violazioni del diritto comunitario, la limitazione della responsabilità dello Stato per gli illeciti dei giudici ai soli casi di dolo o colpa grave, estendendola a tutti i casi di manifesta violazione del diritto vigente. Secondo un'autorevole dottrina, discussa dal relatore, l'orientamento della giurisprudenza comunitaria potrebbe tendenzialmente imporre un sostanziale mutamento del sistema vigente di responsabilità dei magistrati, attesa la potenziale incostituzionalità per disparità di trattamento della l. 117 laddove prevede per il danneggiato un grado di protezione inferiore a quello riconosciuto per la violazione del diritto comunitario, aprendo nuove prospettive di tutela giurisdizionale.

Alle relazioni è seguito un intenso dibattito, al quale hanno partecipato il professor Salvo Randazzo, il professor Renato Quadrato, la professoressa Patrizia De Pasquale, e il dottor Aurelio Arnese.